



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 88 del 18/02/2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il Decreto sindacale n° 37 in data 28/12/2020 di nomina del responsabile dell'area Amministrativa-Finanziaria ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la nota, acquisita al protocollo comunale al n. 2494 del 2 febbraio 2021, con la quale la dipendente sig.ra. Patrizia Riboldi, in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente con la qualifica di Collaboratore Amministrativo, ctg. B6, rassegna le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza 23 febbraio 2021 (ultimo giorno di lavoro presso l'ente 22 febbraio 2021), maturando a tale data la pensione di anzianità, giusta domanda presentata all'Inps in data 2 febbraio 2021 n. 2199879900064, agli atti dell'ufficio Personale;

RICHIAMATO l'art. 12 del CCNL 09/05/2006 il quale così prevede:

- 1) In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
 - a) Due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*
 - b) Tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*
 - c) Quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.**
- 2) In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.*
- 3) I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.*
- 4) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il*

periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

- 5) *E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.*

CONSTATATO che la dipendente ha risolto il contratto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti;

RICORDATO che, ai sensi del suddetto articolo 12, comma 4, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;

RITENUTO di dover prendere atto delle dimissioni volontarie concedendo, così come richiesto dalla dipendente, la conservazione le posto ai sensi dell'art. 14 bis, comma 9, CCNL Regioni Autonomie Locali del 6 luglio 1995, e stabilendo altresì che la sig.ra Riboldi dovrà corrispondere a questa Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 12, commi 1 – 2- 3 – 4 CCNL 9 maggio 2006, l'indennità di mancato preavviso pari due mesi, stante la sua anzianità di oltre dieci anni dieci in quanto decorrente dal 1° aprile 1983;

VISTI i conteggi relativi alla quantificazione dell'indennità di mancato preavviso da recuperare alla dipendente ed a favore di questo Comune, per complessivi € 1.242,71, come meglio dettagliato nell'allegato A) al presente atto;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.LGS 267/2000;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che si intende qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente a tempo indeterminato sig.ra Patrizia Riboldi, con decorrenza 23 febbraio 2021 (ultimo giorno di lavoro presso l'ente 22 febbraio 2021).
- 2) DI QUANTIFICARE in € 1.242,71, l'indennità sostitutiva di mancato preavviso dovuta dalla dipendente, come da calcolo dettagliato nell'allegato A), così come stabilito dall'art. 12 comma 4 del CCNL 09/05/2006.
- 1) DI NOTIFICARE copia del presente atto con le modalità di versamento del debito, alla dipendente Riboldi Patrizia.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**